

LA FUNZIONARIA (*)

Laura Murolo

in delega del Direttore Provinciale

Reggio il 15/07/2026

al N° TGN/SERIE 3/184

Esiti C 200,00



STATUTO – ALLEGATO “A”

“ReTre APS”

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’associazione di promozione sociale denominata “ReTre APS”, di seguito “Associazione”.

L’Associazione utilizza l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a decorrere dall’iscrizione nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Arcugnano – 36057, Vicenza, all’indirizzo Via Galileo Galilei, 1. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. L’Associazione ha durata illimitata e può istituire sedi secondarie e unità locali.

Art. 3 – Finalità e principi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, ha struttura e funzionamento democratici, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si ispira ai principi di democraticità, elettività e gratuità delle cariche sociali, parità di diritti e doveri tra gli associati, effettività del rapporto associativo e sovranità dell’Assemblea.

In particolare, l’Associazione intende contrastare lo spreco di risorse e la produzione di rifiuti tessili, promuovere l’economia circolare e il consumo responsabile, sostenere le persone in condizioni di fragilità economica e sociale attraverso la cessione gratuita di abiti e prodotti tessili recuperati.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del CTS:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, c. 1, lett. e);
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5, c. 1, lett. u);

- 
- 
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, c. 1, lett. i);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d).

Tali attività si realizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:

- la raccolta di abiti, accessori, calzature e prodotti tessili usati, anche attraverso punti e contenitori di raccolta, raccolte domiciliari, giornate ecologiche ed eventi dedicati, in proprio o in collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo settore, parrocchie, scuole e imprese, nel rispetto della normativa ambientale e di settore vigente;
- la cernita, la selezione, l'igienizzazione e la piccola riparazione dei beni raccolti, al fine di massimizzarne il riutilizzo;
- la cessione gratuita dei beni riutilizzabili a persone in condizioni di svantaggio economico o sociale, direttamente o per il tramite di enti pubblici, enti del Terzo settore e altre organizzazioni assistenziali, nonché la loro re immissione nel circuito del riuso mediante iniziative con corrispettivo quali mercatini del riuso, e operatori del settore;
- l'avvio al riciclo e al recupero della frazione tessile non riutilizzabile, mediante conferimento a soggetti e filiere autorizzati, e il corretto smaltimento dei residui non recuperabili;
- la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, attività educative e formative, laboratori di riparazione, riuso creativo e "upcycling" tessile, incontri, convegni, mostre ed eventi culturali in materia di economia circolare, consumo responsabile, moda sostenibile e riduzione dei rifiuti, anche in collaborazione con istituti scolastici e università;
- la promozione e la diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà sociale;
- studi, ricerche, pubblicazioni e materiali informativi, anche digitali, attinenti alle finalità istituzionali.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente in favore di terzi e della collettività, oltre che degli associati e dei loro familiari, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 5 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107. La loro individuazione è rimessa al Consiglio direttivo.



Art. 6 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle linee guida ministeriali.

Art. 7 – Volontari e lavoratori

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del CTS contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e comunque nel rispetto dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS.

Art. 8 – Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità, fermo restando, per gli enti diversi dalle associazioni di promozione sociale, il limite di cui all'art. 35, comma 3, del CTS. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in caso di riduzione al di sotto di tale minimo, esso deve essere integrato entro un anno, decorso il quale l'Associazione formula richiesta di iscrizione in altra sezione del RUNTS ovvero è cancellata dal medesimo.

Non sono ammesse adesioni a tempo determinato né limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 – Ammissione

Chi intende aderire presenta domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Per i minori di età la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.



Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni e cura l'annotazione nel libro degli associati. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile, ai sensi dell'art. 23 del CTS.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Statuto.

Ciascun associato iscritto nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota ha diritto a un voto in Assemblea. Il diritto di voto degli associati minori di età è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno, dagli esercenti la responsabilità genitoriale; l'elettorato passivo spetta agli associati maggiorenni.

Gli associati hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo e di comportarsi secondo correttezza e buona fede nei rapporti associativi.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o estinzione dell'ente associato. Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto immediato, salvo diversa indicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, per gravi e motivati inadempimenti degli obblighi statutari o per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, previa contestazione scritta all'interessato e con possibilità di replica. La morosità nel versamento della quota, protratta oltre [•] giorni dal sollecito, comporta la decadenza dalla qualifica di associato. Contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. La perdita della qualifica non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove nominati o nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13 – Assemblea: composizione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota. È convocata dal Presidente



almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento idoneo a comprovarne la ricezione, inviato agli associati almeno otto giorni prima della data fissata, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno purché almeno un'ora dopo la prima. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere al massimo tre deleghe, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del CTS. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 14 – Assemblea: competenze e quorum

L'Assemblea ordinaria: nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione; approva gli eventuali regolamenti; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto. In particolare: delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; redige il bilancio di



esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea; fissa annualmente la quota associativa; definisce il programma delle attività; individua le eventuali attività diverse ex art. 6 del CTS; predispone gli eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea; assume e gestisce eventuale personale; cura la tenuta dei libri sociali e gli adempimenti verso il RUNTS.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti ovvero l'Assemblea provvede all'elezione nella prima riunione utile; i consiglieri così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni; adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Art. 17 – Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, e/o un revisore legale dei conti al superamento dei limiti dimensionali di cui, rispettivamente, agli artt. 30 e 31 del CTS, ovvero quando lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità dell'eventuale bilancio sociale alle linee guida ministeriali. Ai componenti si applicano l'art. 2399 del Codice civile e i requisiti di legge.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni, eredità, lasciti e legati; proventi da raccolte fondi; rimborsi da convenzioni



con enti pubblici; entrate da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse ex art. 6 del CTS; ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'art. 13 del CTS e dalla relativa modulistica ministeriale; ivi compreso, ricorrendone i presupposti dimensionali, il rendiconto per cassa. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed è depositato presso il RUNTS nei termini di legge. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita altresì il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS.

Art. 21 – Libri sociali

L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli eventuali altri organi sociali, nonché il registro dei volontari non occasionali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo; l'esame è consentito presso la sede sociale entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 9 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. È nullo ogni atto di devoluzione difforme.

Art. 23 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le relative disposizioni attuative, le norme del Codice civile in materia di associazioni e i principi generali dell'ordinamento.

Art. 24 – Norma transitoria

Le clausole del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS e la qualifica di ente del Terzo settore acquistano efficacia a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel medesimo Registro.

